COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 APRILE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 1

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1317) 1

PRESIDENTE 1, 3, 4, 5, 7, 8

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 7, 8

AIARDI, *Relatore* 2, 7

GALASSO 8

GAMBOLATO 4

MACCIOTTA 5

MARIOTTI 4

MOSCA 7

SINESIO 4, 7

Votazione segreta:

PRESIDENTE 8

La seduta comincia alle 9,30.

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Galasso sostituisce per questa seduta il deputato Delfino ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento della Camera.

Discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (1317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 marzo 1977.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole alla approvazione del disegno di legge e che la VI Commissione finanze e tesoro ha adottato la seguente decisione: « La Commissione, sottoponendo alla Commissione di merito l'osservazione che la copertura del provvedimento in discussione è assicurata da una nota di variazione (atto Senato n. 560) non ancora approvata dalle due Camere, dichiara che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento ».

La VII Commissione difesa ha invece comunicato che non intende avvalersi della facoltà di esprimere il suo parere sul provvedimento.

L'onorevole Aiardi ha facoltà di svolgere la relazione.

AIARDI, *Relatore*. L'illustrazione del disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla V Commissione del Senato, può esaurirsi rapidamente. L'unico problema da valutare è quello posto dall'articolo 7, relativo alla copertura finanziaria.

Com'è noto questo provvedimento segue all'accordo intervenuto, il 5 gennaio scorso, tra il Governo e la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL. Tale intesa prevede la corresponsione, con effetto dalle date di rinnovo dei contratti delle varie categorie di dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di una somma pari a lire diecimila mensili, elevata a lire venticinquemila dal 1° febbraio 1977, e di una integrazione della tredicesima mensilità di lire trentamila per il 1976 e di lire quarantacinquemila per il 1977.

In particolare l'articolo 1 del disegno di legge autorizza la spesa di lire 233.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi poc'anzi ricordati e di quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dalle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL.

Il secondo comma dell'articolo 1 precisa che limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione degli accordi suindicati non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relativa alla concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e connessa soppressione di indennità particolari. La norma citata prevedeva infatti che gli assegni *ad personam* sarebbero stati riassorbiti nei successivi miglioramenti: l'articolo 1 del disegno di legge in esame stabilisce invece che le disposizioni previste dall'articolo 3 della citata legge n. 734 e dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 259 – contenente norme di interpretazione della legge n. 734 – riferito al personale non insegnante nell'ambito dell'università, per il quale anche era prevista la regolamentazione dell'assegno *ad personam* da riassorbirsi, non operano in relazione ai riflessi economici derivanti dall'accordo tra Governo e sindacati previsto al primo comma.

L'articolo 2 prevede che al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale e al personale docente dell'università è corrisposta, con gli stessi criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 1, una somma di diecimila lire mensili, elevata a venticinquemila con effetto dal 1° febbraio 1977.

Le decorrenze previste sono le seguenti: dal 1° gennaio 1976 per il personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, escluso quello delle restanti aziende autonome, e per i segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale; dal 1° giugno 1976 per il personale docente delle università; dal 1° luglio 1976 per il personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato. Anche per queste categorie l'importo della tredicesima mensilità è integrato di trentamila lire per il 1976 e di quarantacinquemila per il 1977.

L'articolo 3 prevede che gli stessi benefici vengano estesi al personale militare, agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti, con esclusione del personale militare di leva. Gli stessi criteri valgono per la concessione della integrazione sulla tredicesima mensilità.

L'articolo 4 – che è stato aggiunto dal Senato al testo originario del disegno di legge governativo – estende i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato al personale dell'istituto centrale di statistica, nella stessa misura e secondo i criteri già riferiti.

Il secondo comma dell'articolo 4 precisa inoltre che finché non sarà realizzato il previsto riassetto definitivo del trattamento economico del personale dell'Istituto centrale di statistica, si continuerà a corrispondere al personale medesimo, esclusi i dirigenti, il compenso mensile di produttività attualmente in godimento e che dal 1° gennaio 1973 varia da un minimo di dodicimila ad un massimo di ventunomila lire lorde.

L'articolo 5 apporta una modifica al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, sostituendolo con il seguente: « Ai

gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di lire 20.000 di cui al primo comma del precedente articolo 1 è corrisposta in aggiunta alle quote d'aggio spettanti. Detta somma non è utile a pensione e non è considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'articolo 81, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ».

L'articolo 6 – anche questo aggiunto dal Senato – apporta una modifica alle modalità di corresponsione della tredicesima mensilità, in pratica raccordandola alla erogazione dello stipendio del mese di dicembre e prevedendo, appunto, che questa mensilità sia corrisposta unitamente alla rata di stipendio di dicembre con inizio del pagamento dal giorno 19. È poi abrogato il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, che prevedeva il pagamento anticipato della tredicesima mensilità per il personale in servizio dello Stato.

In relazione all'articolo 7, che prevede la copertura finanziaria, si pongono i problemi sollevati dal parere, comunque favorevole, della VI Commissione permanente finanze e tesoro. La copertura dovrebbe essere assicurata con una variazione di bilancio già presentata dal Governo ma ancora non approvata dalle due Camere. L'articolo stabilisce che all'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977: il relativo accantonamento sul fondo globale è appunto predisposto dalla citata nota di variazione.

Ora è chiaro che il discorso verte soprattutto sul problema della copertura finanziaria. Resta comunque il fatto che dobbiamo tener conto della situazione effettivamente esistente, determinata dalla approvazione che il provvedimento ha già avuto al Senato, e della attesa che si è creata tra le categorie interessate per una sollecita corresponsione degli aumenti; per questi motivi propongo alla Commissione, naturalmente tenendo conto dell'opinione in proposito del Governo, di approvare il disegno d legge in discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei accennare preliminarmente anche ad un altro problema: intendo riferirmi alla dubbia legittimità costituzionale delle norme con le quali si è stabilito che si possono approvare con decreto del Presidente della Repubblica accordi sindacali che implicano impegni di spesa senza la preventiva autorizzazione del Parlamento. In questi casi, infatti, accade praticamente che il Parlamento si trova di fronte alla necessità di trovare una copertura per una spesa di cui è già stato predeterminato l'ammontare.

Non è certo se possa configurarsi in tal caso una ipotesi di delega legislativa senza criteri direttivi e limiti di durata. Sta di fatto che il Governo è abilitato a stipulare qualsiasi accordo ritenga con le organizzazioni sindacali e a chiamare quindi il Parlamento ad una specie di ratifica delle conseguenze finanziarie derivanti dal decreto presidenziale di attuazione. Si discute se il Parlamento possa o meno modificare, nel provvedimento che gli viene trasmesso ai soli fini della copertura, la disciplina risultante dagli accordi con le organizzazioni sindacali; è evidente che se il Parlamento deve provvedere unicamente alla copertura, questa non può che avere riferimento all'accordo sindacale, così come è stato stipulato, senza nessuna possibilità di alterazione. Questo è un altro punto da esaminare. A questa perplessità di fondo si aggiunge il rilievo che la copertura viene reperita con riferimento ad una nota di variazione non ancora approvata definitivamente dal Parlamento. A questo punto si impone un minimo di cautela e di riflessione, anche in rapporto alla competenza, rivendicata dalla Corte dei conti – e riconosciuta dalla Corte costituzionale – a sollevare questione di legittimità costituzionale anche in sede di attività di controllo. Ciò deve costituire uno stimolo non tanto per introdurre riforme dell'ordinamento costituzionale quanto per modificare il nostro metodo di legiferare.

Così stando le cose, ritengo che il provvedimento possa essere approvato solo modificando la norma relativa alla copertura finanziaria, che allo stato si risolve in una sostanziale violazione dell'articolo 81 della Costituzione, alla quale, come presidente di questa Commissione, ha il dovere di oppormi con la massima fermezza. Altrimenti occorrerà attendere, per la votazione finale, la definitiva approvazione da parte della Camera della nota di variazione al bilancio per il 1977.

SINESIO. Non avrei niente in contrario a seguire un *iter* di questo genere, visto che manca una adeguata indicazione di copertura, rinviando l'approvazione finale del disegno di legge ad una prossima seduta, a meno che non sia possibile, previa una breve sospensione dei nostri lavori, concordare con il Governo una diversa copertura finanziaria che ci consenta di approvare oggi stesso il disegno di legge.

GAMBOLATO. Il gruppo comunista concorda con l'opinione espressa dal Presidente La Loggia. Che si debba iniziare l'esame del provvedimento mi sembra indubbio per motivi di ordine politico generale; sono sorte, però, delle difficoltà e dei problemi che mi sembrano rilevanti da un punto di vista costituzionale. Al limite, la stessa nota di variazioni potrebbe non essere accettata dal Parlamento. Propongo quindi formalmente una breve sospensione della seduta.

MARIOTTI. Si è accennato alla possibilità di trovare una copertura finanziaria diversa. Credo che il Governo sia in procinto di emanare un decreto legge per alcuni aumenti dell'IVA; potrebbe essere quella la sede per trovare la copertura finanziaria di cui stiamo discutendo. Attendere l'approvazione della nota di variazione può significare un ritardo di due o tre mesi, e questo significherebbe provocare scioperi a catena degli statali, con tutte le ripercussioni che fatti di questo genere potrebbero determinare nella situazione politica attuale; non mi sembra francamente il caso di correre un simile rischio nel quadro di una situazione generale tutt'altro che allegra. Si cerchi dunque al più presto una diversa indicazione di copertura.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta dell'onorevole Gambolato si muova nella linea delle osservazioni formulate dall'onorevole Mariotti nonché di quelle da me avanzate. Una breve sospensione dei lavori mi sembra quindi opportuna per cercare di risolvere nel modo migliore il problema della copertura.

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare di capire che sarebbe una impresa disperata tentare di mantenere inalterato il testo del disegno di legge al nostro esame. Credo sia doveroso, comunque, spiegare i motivi che hanno portato il Governo ad impostarlo in questi termini. In verità i 900 miliardi necessari per la copertura finanziaria sono già stati incamerati dal tesoro grazie al decreto legge sull'IVA, già approvato dal Senato ed ora sottoposto al vaglio della Camera dei deputati. L'applicazione di tale decreto, infatti, ha comportato il rastrellamento di 1.450 miliardi, dei quali solo 450 sono già stati impegnati per la fiscalizzazione degli oneri sociali; il resto della somma rimane dunque disponibile e può essere utilizzato per la copertura dell'onere derivante dalla eventuale approvazione del disegno di legge di cui stiamo discutendo.

Il problema che oggi stiamo affrontando, pertanto, è soltanto di natura formale, dato che non si devono reperire dei fondi fuori bilancio. Il Governo ha ritenuto opportuno predisporre la copertura attraverso una nota di variazioni del bilancio sia per una maggiore chiarezza contabile, sia per ovvie ragioni politiche, sembrando del tutto inopportuno collegare l'aumento delle retribuzioni degli statali ad inasprimenti dell'IVA.

In Commissione blancio al Senato prima è stata discussa la nota di variazione e poi il decreto-legge. Per esigenze di chiarimenti sulla politica economica e sulla gestione di bilancio è stata richiesta la presenza del ministro. Poiché non era possibile in quel momento che il ministro intervenisse al dibattito, si è avuto un lieve ritardo nell'esame così del decreto legge come delle variazioni al bilancio.

MARIOTTI. Quando si tratta di argomenti così delicati non si può aspettare: il Governo avrebbe dovuto sollecitare il Senato.

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ebbe modo di obiettare che la mancata approvazione della nota di variazioni avrebbe comportato notevoli ritardi nell'applicazione di quei provvedimenti alla cui copertura finanziaria si provvedeva appunto con quelle variazioni di bilancio. Nonostante ciò la Commissione bilancio del Senato ha ritenuto opportuno rinviare il dibattito, esprimendo l'avviso che il disegno di legge al nostro esame poteva comunque essere approvato dalla Camera, trattandosi di una questione squisitamente formale.

Personalmente mi trovo in una situazione abbastanza delicata, perché la decisione del Senato non è a mio avviso cor-

retta dal punto di vista formale. Il riferimento alla riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, allo stato attuale delle cose, non è adeguato giacché i fondi necessari per far fronte all'onere derivante dall'eventuale approvazione del disegno di legge sono più elevati delle residue disponibilità del fondo globale.

Si tratta di un argomento da affrontare con cura, poiché i dipendenti statali attendono da tempo l'approvazione del provvedimento e sono in stato di agitazione. Ciò nonostante hanno ritenuto opportuno per il momento di sospendere alcuni scioperi: proprio per questo motivo bisogna agire il più celermente possibile.

D'altro canto mi rendo perfettamente conto delle perplessità avanzate dai colleghi; per questo è opportuno sospendere la discussione per cercare di trovare una via d'uscita.

PRESIDENTE. Il collegamento tra il reperimento delle somme necessarie alla copertura dell'onere derivante dall'approvazione di questo disegno di legge e la nota di variazioni al bilancio per il 1977 nasce dal fatto che nella nota di variazioni è inserita una modifica dell'elenco numero 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel quale sono riportati i provvedimenti legislativi in corso di approvazione alla cui copertura si fa fronte con i fondi globali, modifica relativa appunto al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici.

Se il Governo è in grado di dare assicurazioni che comunque nel capitolo di bilancio richiamato a copertura esistono fondi disponibili per oltre 900 miliardi, il problema sarebbe soltanto quello di modificare la nota di variazioni, non ancora definitivamente approvata, eliminando il riferimento al rinonvo contrattuale dei pubblici dipendenti e reintegrando i fondi accantonati per altri provvedimenti che verrebbero intaccati con l'approvazione del disegno di legge in esame.

MACCIOTTA. Prima della sospensione vorrei far notare al Governo che vi è la possibilità, visto che allo stato attuale gli scatti di contingenza non esauriscono integralmente lo stanziamento iscritto al capitolo n. 6858, di utilizzare provvisoriamente gran parte di questo capitolo, salvo reintegrarlo successivamente.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,55.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro del tesoro, raggiunto telefonicamente, ha suggerito, in considerazione dei nostri rilievi e della incontestabile urgenza del provvedimento, di imputare la spesa al capitolo n. 6858, sul quale è iscritta attualmente una somma di 900 miliardi, il cui impiego non sarà richiesto fino a luglio. La nota di variazioni presumibilmente sarà approvata prima di quella data permettendo una completa reintegrazione del capitolo relativo alla contingenza. Naturalmente questa soluzione implica il rinvio del disegno di legge al Senato il quale, avendo già terminato i suoi lavori, difficilmente potrebbe esaminarlo prima del 19 aprile. C'è comunque l'intesa che il provvedimento sarà tempestivamente preso in esame non appena il Senato riprenderà i suoi lavori.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli da 1 a 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 233.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno finanziario 1977 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL, per la corresponsione, secondo le decorrenze fissate nel decreto stesso, alle categorie di personale indicate nel decreto medesimo e nei successivi articoli 2 e 3 della presente legge, di una somma di lire 10.000 mensili, elevata a lire 25.000 mensili dal 1° febbraio 1977, e di una integrazione della tredicesimo mensilità di lire 30.000 per il 1976 e di lire 45.000 per il 1977.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge e dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 259, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale docente delle Università è corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una somma di lire 10.000 mensili elevata a lire 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:

a) dal 1° gennaio 1976: personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telcomuenicazioni ed escluso quello delle restanti aziende autonome; segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale;

b) dal 1° giugno 1976: personale docente delle università;

c) dal 1° luglio 1976: personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per il personale di cui al presente articolo è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di lire 30.000 per il 1976 e di lire 45.000 per il 1977.

(*È approvato*).

ART. 3.

Con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 1, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, con esclusione del personale militare di leva, è corrisposta, a partire dal 1° gennaio 1976, una somma di lire 10.000 mensili, elevata a lire 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977.

L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale di cui al precedente comma, è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di lire 30.000 per il 1976 e di lire 45.000 per il 1977.

(*È approvato*).

ART. 4.

I miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato, e di cui al precedente articolo 1 sono estesi al personale dell'Istituto centrale di statistica.

Fino a quando non sarà realizzato il previsto riassetto definitivo del trattamento economico del personale dell'Istituto centrale di statistica, si continuerà a corrispondere al personale medesimo, esclusi i dirigenti, il compenso mensile di produttività attualmente in godimento.

(*È approvato*).

ART. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1975, il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, è sostituito dal seguente:

« Ai gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di lire 20.000 di cui al primo comma del precedente articolo 1 è corrisposta in aggiunta alle quote d'aggio spettanti. Detta somma non è utile a pensione e non è considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'articolo 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

ART. 6.

La tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, è corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874 e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma sostituire le parole*: n. 6856, *con le parole*: n. 6858 ».

AIARDI, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accolto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

L'onorevole Galasso ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali,

considerato che l'Istituto centrale di statistica, ente di diritto pubblico con ordinamento ed amministrazione autonoma, con delibera del comitato amministrativo approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero del tesoro, ha esteso al personale, in virtù del regolamento interno, i benefici spettanti ai dipendenti civili dello Stato, compreso l'assegno perequativo e l'aumento di lire 20.000 (decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268);

ritenuto che sia stata corretta la prassi sin qui seguita dall'amministrazione dell'Istituto centrale di statistica:

rilevato che mai un provvedimento legislativo di natura economica ha sinora fatto esplicito riferimento al personale dell'ISTAT;

impegna il Governo

perché l'articolo 4 sia applicato al personale dell'ISTAT nelle forme istituzionali pertinenti;

impegna, altresì, il Governo

tenuto conto delle dichiarazioni programmatiche dell'onorevole Andreotti circa la necessità di un sollecito riordinamento delle attività statistiche nazionali, incluse quelle dell'ISTAT, a risolvere con la massima sollecitudine la definizione del trattamento normativo ed economico del personale dell'ISTAT, altamente qualificato sotto il profilo tecnico, riconoscendo parimenti e contestualmente all'ISTAT la necessità del mantenimento dell'autonomia di ordinamento e di gestione, esenziali per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali » (0-1317-1-5).

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accetto come raccomandazione.

MOSCA. Avevamo manifestato qualche tempo fa un orientamento di massima verso l'unificazione degli istituti di ricerca e di statistica e tale orientamento si era concretizzato con l'approvazione di un ordine del giorno che impegnava il Governo in questo senso.

SINESIO. L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Galasso può essere considerato una integrazione dell'altro cui fa riferimento il collega Mosca.

MOSCA. Devo insistere nella mia riserva, perché mi sembra che i due ordini del giorno non siano pienamente compatibili tra loro.

ABIS, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero precisare che l'accettazione dell'ordine del giorno Galasso da parte del Governo si inserisce nell'ambito dei princìpi richiamati dall'onorevole Mosca.

PRESIDENTE. Onorevole Galasso, insiste per la votazione?

GALASSO. No, signor presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1317).

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alici, Bartolini, Bassi, Bernini Bruno, Bodrato, Canullo, Carandini, De Carolis, Galasso, Gambolato, Gargano, Gioia, Kessler, La Loggia, Macciotta, Manfredi Manfredo, Margheri, Mariotti, Molé, Mosca, Orsini Gianfranco, Pucci, Rende, Riga Grazia, Sanza, Sinesio, Tamini e Zavagnin.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO